



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

Ai Sig.ri	Direttori Centrali <u>LORO SEDI</u>
Ai Sig.ri	Direttori Regionali <u>LORO SEDI</u>
<i>p.c.</i> Al Sig.	Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco <u>SEDE</u>
All'	Ufficio III Relazioni sindacali

OGGETTO: Legge 23.12.1996 n° 662 – Verifiche sui dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Legge 23.12.1996 n° 662, all'art. 1, commi da 56 a 65, disciplina, per i dipendenti di una Pubblica Amministrazione, la materia dell'incompatibilità a svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, preventivamente non autorizzato; in particolare il comma 62 attribuisce ai Servizi Ispettivi di ciascuna Amministrazione la competenza ad effettuare le verifiche a campione finalizzate ad accertare l'osservanza di tale divieto, secondo la disciplina dell'incompatibilità peraltro definita dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, così come modificato dalle Leggi n. 190 del 23.12.2014 e n. 124 del 07.08.2015.

Con la circolare prot. n. UCI 817/15202 del 24.06.2013, è stata confermata la titolarità dell'Ufficio Centrale Ispettivo ad effettuare gli accertamenti nei confronti di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso l'individuazione a campione, mediante sorteggio di una percentuale delle unità in servizio, del personale delle Direzioni Centrali e degli Uffici di Staff, nonché di tutti i dirigenti, sia centrali che territoriali.

L'Ufficio Centrale Ispettivo procederà all'individuazione con la Commissione nominata con decreto del Capo Dipartimento mentre, a livello territoriale, procederanno le Commissioni nominate dai Direttori Regionali per il personale dei vari Uffici e Comandi di competenza.

Con successiva circolare prot. n. UCI 1310/15202 del 13.11.2014, sono state apportate modifiche alla procedura e sono stati ridefiniti i tempi per l'effettuazione delle verifiche in oggetto.

Nel confermare quanto sopra per l'anno 2023, si ritiene utile fornire alcune indicazioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

- Il numero del personale da estrarre sarà individuato sul 10% del totale con arrotondamento all'unità per eccesso.
- le operazioni di sorteggio dovranno essere effettuate entro il 31 marzo di ogni anno e devono riferirsi ai dipendenti con posizione giuridica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'estrazione;
- le operazioni di sorteggio, per le aree di competenza delle Direzioni Regionali VV.F., dovranno essere effettuate da un'unica Commissione a livello regionale, seppure con estrazioni per le diverse Sedi; la Commissione sarà composta dal Direttore regionale o dal Dirigente delegato, con funzioni di presidente, da un dirigente, da un direttivo e da due unità non dirigenti e non direttive dei ruoli operativi o dei ruoli Logistico Gestionale-Informatico-Tecnico Scientifico, di cui una con funzione di segretario. Si raccomanda la tempestiva comunicazione ed informativa alle Sedi dipendenti ed alle OO.SS. territoriali sulla composizione della Commissione e sulla data del sorteggio;
- il personale temporaneamente trasferito ad altro Comando VV.F./Sede deve essere inserito nell'elenco del Comando VV.F./Sede presso il quale ha posizione giuridica alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento (anno precedente l'estrazione);
- il personale trasferito definitivamente ad altro Comando VV.F./Sede in data successiva al 31 dicembre dell'anno di riferimento, potrà sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva presso il nuovo Comando/Sede di appartenenza con scambi epistolari tra Comandi/Sede via PEC;
- i dipendenti estratti dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello in formato *pdf* pubblicato sulla intranet dipartimentale, nella sezione *Avvisi* dell'Ufficio Centrale Ispettivo. Qualora si rendesse necessario procedere alla compilazione del modello in modalità cartacea, si chiede l'utilizzo del carattere maiuscolo e leggibile. Nel caso di risposte affermative, si raccomanda di prestare particolare cura alla compilazione dei relativi allegati 1 e 2, ove indicare le informazioni (*riportate in calce con caratteri corsivi*) richieste nei singoli punti. La dichiarazione sostitutiva, redatta e sottoscritta nelle forme indicate nella nota (1) di pagina 3 della medesima o in formato PadES con tessera Ate del CNVVF, dovrà essere riconsegnata entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione. Eventuali ritardi dovranno essere, in ogni caso, motivati;
- dell'avvio del procedimento delle verifiche a campione, di cui all'art. 1, comma 62 della Legge 23.12.1996 n° 662, a seguito dell'avvenuto sorteggio, dovrà essere data comunicazione al dipendente estratto nelle modalità e con i contenuti indicati dall'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

- con le modalità indicate nella circolare 1310/15202 del 13.11.2014, presso le Direzioni Regionali/Comandi/Sede di appartenenza di ciascun dipendente estratto, dovranno essere effettuate preliminari verifiche circa la presenza di eventuali atti relativi allo svolgimento di “doppio lavoro”, nonché dovranno essere svolti i primi accertamenti sui casi dubbi;
- la trasmissione delle dichiarazioni sostitutive, unitamente ad eventuali allegati, dovrà essere sempre accompagnata da una relazione finale di dettaglio con espresso parere.
- tutta la documentazione dovrà pervenire in formato elettronico all'Ufficio Centrale Ispettivo entro il 30 giugno successivo all'estrazione; eventuali ritardi dovranno essere, in ogni caso, motivati;
- nelle more del rilascio della procedura informatica in fase di realizzazione, è richiesta altresì la compilazione dell'elenco del personale estratto, in forma aggregata, utilizzando il file in formato *excel*, pubblicato sulla intranet dipartimentale, nella sezione *Avvisi* dell'Ufficio Centrale Ispettivo;
- le Direzioni Regionali/Comandi/Sede di appartenenza, qualora emergessero fondati elementi di dubbio circa presumibili posizioni irregolari di dipendenti, potranno, anche al di fuori delle verifiche a campione sulla legge 662/1996, avviare mirati accertamenti segnalando il caso all'Ufficio Centrale Ispettivo con dettagliata relazione e parere.
- le Direzioni Regionali dovranno comunicare i nominativi dei referenti per la procedura relativa alle verifiche sui dipendenti.

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di trattamento dei dati personali, ogni fase della procedura relativa alle verifiche sui dipendenti venga svolta in forma riservata e sulla relativa corrispondenza andrà apposta la dicitura “RISERVATA – CONTIENE DATI PERSONALI E/O SENSIBILI”.

I Signori Direttori Centrali/Regionali provvederanno ad informare le Sedi/Comandi di rispettiva competenza territoriale sul contenuto della presente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(LEGA)